



PARCO REGIONALE  
DELL'APPIA ANTICA

via Appia Antica, 42  
00179 ROMA

## ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA


### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 004/cs

Roma,

21 FEB 2013

**Oggetto: Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Approvazione.-**



### Il Commissario Straordinario

**VISTA** la L.R. n. 66/1988 "Istituzione del Parco Regionale dell'Appia Antica";

**VISTO** il Decreto n. T0394 del 12/08/2010 con cui il Presidente della Regione Lazio nomina Commissario Straordinario del Parco Regionale dell'Appia Antica il signor Federico Berardi, che subentra nei compiti e nelle funzioni del Consiglio Direttivo cessato il precedente 10 agosto per fine mandato;

**VISTA** la L.R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449, che ai primi due commi disciplina la facoltà delle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, migliorare la qualità dei propri servizi e realizzare economie di spesa;

**VISTO** l'art. 26 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), relativo ai contratti di sponsorizzazione;

**VISTO** altresì l'art. 101 del Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), che disciplina i contratti di sponsorizzazione della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che tramite lo strumento delle sponsorizzazioni è possibile conseguire apprezzabili miglioramenti nell'organizzazione ed erogazione dei servizi dell'Ente Parco, pur nel rispetto delle disposizioni normative in tema di contabilità pubblica e di contenimento della spesa pubblica;

**PRESO ATTO** che l'art. 6, comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122, vieta alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

**VISTO** l'allegata proposta di "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni", predisposta dai competenti uffici dell'Ente Parco;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la suddetta proposta, dando mandato al Direttore facente funzione del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di provvedere all'attuazione del regolamento qui approvato;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore facente funzione in merito alla regolarità dell'atto;


**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DELIBERA


1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni" allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare mandato al Direttore facente funzione del Parco, Dott.ssa Alma Rossi, di provvedere all'attuazione del regolamento come sopra approvato.

3. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, per gli adempimenti di competenza.-

**Il Segretario**  
(dott.ssa Alma Rossi)



**Il Commissario Straordinario**  
(dott. Federico Bezardi)



---

Il presente Atto è stato trasmesso per la pubblicazione ex DD 193/2009.

IL DIRETTORE f.f.  
(dott.ssa Alma Rossi)





PARCO REGIONALE  
DELL'APPIA ANTICA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali del Regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la sponsorizzazione delle attività dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono favorire, anche sotto il profilo economico e finanziario, l'innovazione ed il miglioramento della qualità dei servizi, delle attività e degli aspetti organizzativi dell'Ente Parco.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione è ammissibile se proveniente da soggetti privati od associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, e deve conformarsi ai seguenti principi generali:
  - a) perseguimento di interessi pubblici di pertinenza dell'Ente Parco;
  - b) esclusione di qualsiasi forma di conflitto di interesse tra attività pubblica ed attività privata;
  - c) realizzazione di una economia di spesa o di una maggiore entrata.
4. Fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di patrocini, ausili economici e contributi da parte dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica", approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.32 del 22/10/2008, è vietata ogni attività di sponsorizzazione del Parco a favore di altri soggetti.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Ente Parco offre, nell'ambito delle proprie iniziative ed attività, ad un terzo, denominato sponsor, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predeterminati spazi pubblicitari; lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a pagare un corrispettivo in denaro, ovvero ad eseguire lavori, fornire beni o prestare servizi;
  - b) per "sponsorizzazione" ogni contributo in beni, servizi, denaro, prestazioni o interventi provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
  - c) per "sponsor" la persona fisica o giuridica che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Ente Parco;
  - d) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o digitale ed ogni altro supporto utilizzato per pubblicizzare la ragione sociale dello sponsor.
2. Ai fini del presente regolamento non costituisce sponsorizzazione l'offerta a favore dell'Ente Parco, a titolo di mera liberalità e senza alcun obbligo corrispettivo, di somme di denaro, beni o servizi accessori.

### **Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

1. Le iniziative e le attività oggetto di sponsorizzazione sono individuate annualmente con atto del Consiglio Direttivo dell'Ente. Nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo può approvare ulteriori progetti specifici di sponsorizzazione, sia di iniziativa dell'Ente che provenienti da soggetti promotori terzi.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia e dal presente regolamento, può riguardare tutte le iniziative, attività, prodotti, beni, servizi e prestazioni a carico dell'Ente Parco.

3. Con l'approvazione degli atti di cui al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo autorizza il Direttore dell'Ente all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti e definisce, compatibilmente con le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di contabilità pubblica e di contenimento della spesa pubblica, la destinazione dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalle sponsorizzazioni.

#### **Art. 4 – Esclusione e rifiuto di sponsorizzazione**

1. Non possono essere ammesse le offerte o proposte di sponsorizzazione presentate da soggetti che:
  - a) abbiano in corso una controversia legale o si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Ente Parco;
  - b) non siano legittimati, ai sensi della vigente normativa in materia, a sponsorizzare iniziative ed attività della Pubblica Amministrazione;
  - c) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati inerenti il diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone, i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente;
  - d) non possiedano i requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - e) svolgano attività che possano determinare danno o pregiudizio all'ambiente.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) promozione diretta o collegata di tabacco, prodotto alcolici e farmaceutici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, discriminazione o minaccia.
3. L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
  - d) sia comunque in contrasto con le finalità ed i programmi dell'Ente Parco.

#### **Art. 5 – Procedure di selezione dello sponsor**

1. La selezione dello sponsor avviene, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le seguenti procedure:
  - a) affidamento diretto, qualora il valore della sponsorizzazione sia pari o inferiore all'importo massimo previsto per gli affidamenti diretti dal "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica", approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.34 del 22/10/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) a seguito di invito ad almeno cinque soggetti idonei, qualora il valore della sponsorizzazione sia pari o inferiore all'importo massimo previsto per le acquisizioni in economia dal medesimo Regolamento;
  - c) a seguito di avviso pubblico, qualora il valore della sponsorizzazione sia superiore all'importo massimo previsto per le acquisizioni in economia dallo stesso Regolamento.
3. Per motivi di opportunità, l'Ente Parco può comunque utilizzare, nell'ambito delle possibilità indicate dal comma precedente, una procedura più garantista rispetto a quella prevista.

4. L'invito e l'avviso di cui al precedente comma 1 devono riportare gli elementi essenziali per la formulazione delle proposte di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati ed in particolare:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
  - b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della sponsorizzazione;
  - c) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
  - d) l'importo minimo richiesto dall'Ente Parco quale corrispettivo della sponsorizzazione;
  - e) i criteri per la valutazione delle proposte.
5. L'offerta di sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi del soggetto presentatore e della sua attività;
  - b) il bene, l'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende sponsorizzare;
  - c) il corrispettivo della sponsorizzazione;
  - d) l'accettazione delle condizioni previste dall'avviso o dall'invito;
  - e) la documentazione attestante, anche in autocertificazione, il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) la dichiarazione in autocertificazione di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - g) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
  - h) tutti gli altri elementi richiesti nell'avviso o nell'invito.
6. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso e nell'invito, da una Commissione nominata dal Direttore dell'Ente Parco.
7. L'eventuale soggetto promotore iniziale ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dall'Ente Parco a seguito delle procedure previste dal presente articolo, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. Di tale facoltà deve esserne data espressa menzione nell'avviso o nell'invito di cui ai commi precedenti.
8. L'offerta di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale del Direttore dell'Ente Parco.
9. Ai fini del presente articolo e del successivo articolo 6, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.
10. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, l'Ente Parco può affidare ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni, purché nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione**

1. Tutte le sponsorizzazioni devono essere regolate mediante apposito contratto, nel quale sono stabiliti:
  - a) l'attività od iniziativa oggetto della sponsorizzazione;
  - b) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio della sponsorizzazione;
  - c) il corrispettivo pattuito;
  - d) le responsabilità a carico delle parti;
  - e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - f) l'onere delle spese contrattuali.
2. Nel contratto deve essere previsto, in particolare, che l'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante, a qualsiasi titolo, dalla sponsorizzazione e che lo

sponsor è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite dall'Ente Parco in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto stesso.

3. Il contratto deve prevedere altresì la facoltà per l'Ente Parco di interrompere prima della scadenza, con riserva di risarcimento dell'eventuale danno patito dall'Ente, il rapporto di sponsorizzazione qualora l'Ente appuri in un secondo momento che la sponsorizzazione non poteva essere ammessa o doveva essere esclusa ai sensi del precedente articolo 4, ovvero che lo sponsor o la sponsorizzazione rechino danno all'immagine ed alle attività del Parco o che comunque possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
4. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà per l'Ente Parco di interrompere prima della scadenza, senza oneri per l'Ente, il rapporto di sponsorizzazione per motivi di opportunità, subordinata alla tempestiva comunicazione allo sponsor con indicazione delle modalità in cui l'interruzione debba avvenire.

#### **Art. 7 – Aspetti fiscali**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette, ove previsto, alla normativa fiscale, alla quale il presente regolamento fa rinvio.
2. Ai fini del presente articolo, il valore della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro della prestazione dallo stesso eseguita o fornita. Lo stesso valore è attribuito alla promozione della ragione sociale dello sponsor attraverso gli spazi pubblicitari messi a disposizione dall'Ente Parco.
3. L'Ente Parco è tenuto ad emettere fattura, indicando il valore della fatturazione come determinato ai sensi del precedente comma 2, e ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.
4. In caso di attività di natura permutativa, l'obbligo di fatturazione ricade su entrambe le parti.

#### **Art. 8 – Verifiche e controlli**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte degli uffici dell'Ente Parco competenti per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, sia per i contenuti tecnici che per gli aspetti qualitativi, quantitativi e finanziari. L'Ente ha facoltà di effettuare in ogni momento ulteriori controlli.
2. Le difformità, emerse in sede di verifiche ordinarie o di ulteriori controlli, devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, con diffida a provvedere all'immediata rimozione delle stesse.
3. La diffida produce gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino su livelli ottimali della prestazione convenuta.
4. L'Ente Parco, qualora successivamente constatati che le difformità notificate con diffida non siano state rimosse, può interrompere, con le modalità previste dal contratto, il rapporto di sponsorizzazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno patito dallo stesso.
5. Il perdurante mancato o parziale pagamento del corrispettivo pattuito da parte dello sponsor, nonostante la diffida di cui al precedente comma 2, è in ogni caso causa di interruzione del rapporto con le modalità previste dal contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno patito dall'Ente Parco.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 10 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applica la normativa vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Deliberazione di approvazione .
3. Il Direttore dell'Ente ne dispone la pubblicazione all'Albo dell'Ente nonché sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica [www.parcoappiaantica.it](http://www.parcoappiaantica.it).

